

IN BREVE n. 047-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Associazione Civita

Data di emissione il 15 novembre 2013



Il Turismo - San Leo (RN)

Data di emissione il 16 novembre 2013

Il Turismo - Scanno (AQ)

Data di emissione il 16 novembre 2013

Il Turismo - Ponza (LT)

Data di emissione il 16 novembre 2013

Il Turismo - Tropea (VV)

Data di emissione il 16 novembre 2013

Il Turismo - Manifesto storico ENIT

Data di emissione il 16 novembre 2013

Rita Levi Montalcini

Data di emissione il 16 novembre 2013

Giuseppe Gioachino Belli

Data di emissione il 23 novembre 2013

Cola di Rienzo

Data di emissione il 23 novembre 2013

ENPAM - QUOTA A FONDO GENERALE: CONTRIBUTI 2014

CONTRIBUTI QUOTA A per il 2014		
fasce di età	contributo rivalutato (*)	contributo maternità
sino al compimento del 30° anno di età	206,17	43,50
dal 30° sino al compimento del 35° anno	400,20	
dal 35° sino al compimento del 40° anno	751,01	
dal 40° sino al compimento del 65° anno	1.386,97	
iscritti ammessi al contributo ridotto	751,01	

(*) Per ottenere l'importo, i contributi minimi obbligatori in vigore per l'anno 2013 sono stati rivalutati, alla luce della riforma dei Fondi approvata dai Ministeri il 9 novembre 2012, in base al 75% dell'incremento percentuale del numero indice ISTAT dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" fatto registrare fra giugno 2012 e giugno 2013, pari all'1,2%, (quindi il valore è di 0.9%) aumentato di 1 punto e mezzo percentuale, per un totale di 2,4%.

CONGEDO STRAORDINARIO AL FAMILIARE O AFFINE ENTRO IL TERZO GRADO CONVIVENTE DEL DISABILE

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale nella dell'art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001 parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l'affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave - l'Inps, con circolare del 15 novembre 2013, n. 159, fornisce alcune precisazioni al riguardo, ribadendo che, la presentazione delle domande di congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 159 del 15.11.2013 (documento 197)
Allegato 1 (documento 198)
Allegato 2 (documento 199)

Soggetti aventi diritto del congedo straordinario per assistenza a disabile in situazione di gravità. In caso di mancanza, decesso o in presenza di malattie invalidanti degli altro soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

1. **il coniuge convivente** del disabile in situazione di gravità;

2. **il padre o la madre**, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di malattie invalidanti del coniuge convivente;
3. **uno dei figli conviventi** della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. **uno dei fratelli o sorelle conviventi** della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. **un parente o affine di terzo grado convivente** della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

TITOLO V DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITA'

Art. 74 - Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

Art. 75 - Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 - Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 - Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78 - Affinità

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.

PENSIONI - Pillole (mpe)

Blocco delle perequazione automatica

da Sole 24 ore - 16 novembre 2013:

L'idea di fissare un limite inferiore (sia 3mila o più) e di applicare tagli solo alle pensioni oltre la soglia è errore logico che diventa vizio giuridico. Lo stesso vale per il blocco della indicizzazione al di sopra di un dato livello.

Cavillo salva parlamentari

da Franco Abruzzo

Con una nota dell'ottobre 2011, il Ministero dell'Economia ha informato l'opinione pubblica che i parlamentari, non essendo lavoratori dipendenti, bensì titolari di "cariche pubbliche", non sono tenuti a pagare il contributo di solidarietà.

E l'uguaglianza tra i cittadini e la progressività del sistema tributario?.....!!!!

Cosa dovrebbe essere la pensione (il condizionale è d'obbligo per le continue strattionate interpretative di questo istituto centro di bersaglio economico)

La pensione dovrebbe essere lo strumento di garanzia del reddito nell'età anziana per una vita decorosa nel post lavorativo.

No all'esproprio delle pensioni (mpe)

Non è l'entità della pensione che la rende lecita o illecita, bensì se dietro la pensione c'è stata o no

una regolare contribuzione.

Tagliare le pensioni, alte o basse che siano, alimentate da contributi realmente versati, pertanto, è un esproprio.

E' ora di dire basta a chi fomenta invidia e odio verso chi, versati i contributi dovuti, gode di un discreto trattamento economico di pensione, basta usare questo obbrobrioso e poco civile sistema per taglieggiare il pensionato allo scopo di fare cassa..

Il premio di servizio degli ospedalieri (mpe)

Il premio di servizio che percepiscono i medici cessando l'attività ospedaliera, è una prestazione di natura assicurativa previdenziale su base mutualistica nell'ambito della solidarietà del settore: infatti veniva erogato da un apposito ente (ora assorbito prima nell'INPDAP ora nel SuperINPS) e non dal datore di lavoro, all'accantonamento concorre anche l'iscritto, è regolato da una apposita normativa. La volontà di omogeneizzare il trattamento di fine rapporto di lavoro nei vari settori del mondo del lavoro è stata subito cancellata quando trasformato in Tfr fu sentenziato l'illecito normativo dei versamenti contributivi da parte del lavoratore. L'anomalia, ma tutti tacciono, sindacati per primi, peraltro rimane tutt'ora per gli assunti dopo il 2000.

Questa indennità era sorta e trovava il suo scopo per una dignitosa sopravvivenza economica dell'iscritto e dei suoi famigliari, quando alla cessazione dall'attività lavorativa tra ultimo stipendio e primo rateo di pensione potevano passare diversi mesi e talvolta qualche anno.

Con le premesse di cui sopra, dunque viene spontanea una domanda: i continui provvedimenti dilatori nel pagamento sono giuridicamente leciti?

Purtroppo si deve constatare che questo istituto va assumendo i connotati del trattamento di fine rapporto di retribuzione differita, anche se l'iscritto impropriamente continua ad essere sottoposto alle relative trattenute e chi gestisce gli accantonamenti non è il datore di lavoro, ma l'ente previdenziale. Rimane un impianto abnorme che sotto certi aspetti lo pone in assonanza e similitudine a una istituzione assicurativa coi caratteri della mutualità sociale, strattonato tuttavia verso il Tfr da bersagliate normative dettate da opportunità economiche generali.

Ricordiamo che per gli ospedalieri che entrano o sono entrati in ruolo dal 1 gennaio 2001 e per i precari alla data del 30 maggio 2000 che non sono stati assunti in ruolo entro il 31 dicembre 2000, viene corrisposto il Tfr (meno vantaggioso economicamente rispetto all'Ips) dall'ente di previdenza, pur continuando in maniera abnorme (c'è chi parla addirittura di illecito) la trattenuta del 2,50 per cento dell'80 per cento della retribuzione contributiva previdenziale, senza inoltre poter beneficiare, come invece avviene nel settore privato, di determinate possibilità previste dalla normativa che regola il Tfr. La richiesta contributiva (e non sono noccioline) viene motivata per garantire una invarianza economica coi colleghi ancora beneficiari dell'indennità premio di servizio.

Riforme pensioni - Un aspetto con punti interrogativi

Le riforme previdenziali introducendo il sistema a ripartizione nel metodo di calcolo contributivo lasciano punti interrogativi là dove non si adeguano alle condizioni del mercato del lavoro, alle caratteristiche reddituali e occupazionali delle persone su cui viene effettuato il prelievo contributivo, dato che una carriera regolare di 40 anni non esiste più. E poi...accesso tardivo nel mondo del lavoro e grossi vuoti occupazionali, per non parlare di lavoro in nero o sottopagato.....

Pensioni, sempre il pozzo di San Patrizio...

Il sistema previdenziale in Italia, lo stesso Stato in testa con le rottamazioni precoci del pubblici dipendenti, troppo spesso viene utilizzato come ammortizzatore sociale per risolvere i problemi occupazionali prodotti dalle ristrutturazioni delle imprese, troppo spesso avallate dalla politica...caricando il peso poi sui veri pensionati che hanno versato una salata contribuzione previdenziale per tutta la vita!

Pensioni in crisi pur con le contribuzioni più alte....

Una anomalia del nostro sistema previdenziale è rappresentata dalla quota dei contributi pari al 33% circa, con un 1% per le retribuzioni oltre un certo tetto quale contributo di solidarietà.

La media OCSE si attesta al 21%, in Francia e Germania intorno al 20%...in Germania pensioni più basse, ma attenzione in buona parte defiscalizzate, pertanto con maggiore potere economico.

Un contributo elevato incide nel mondo del lavoro, costituendo un pesante fardello sul potere di acquisto dei salari.

Sulla sostenibilità del sistema molti, moltissimi allarmi per meglio giustificare i tagli sulle pensioni...ridurre le pensioni di oggi per garantire quelle del domani...tagli su tagli con un unico obiettivo: nessuna redistribuzione economica a carico della fiscalità generale tra le più alte d'Europa, ma fare cassa gabellando ulteriormente la previdenza dei lavoratori.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PUBBLICATA IN G.U. LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 101 SU RAZIONALIZZAZIONE DELLA P.A.

È stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 ottobre 2013 n. 255, ed è in vigore dal 31 ottobre 2013, la legge n.125 di conversione, con modificazioni, del DL 31 agosto 2013, n. 101, contenente disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, è stato previsto un intervento sulle graduatorie concorsuali e vincitori di concorso e l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo è subordinata alla verifica dell'assenza di graduatorie concorsuali approvate dal 1 gennaio 2008, per ciascun soggetto pubblico interessato, relative alle professionalità necessarie, anche secondo criteri di equivalenza.

L'efficacia delle graduatorie concorsuali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge è prorogata al 31 dicembre 2016, con esclusione delle graduatorie già prorogate di ulteriori 5 anni oltre la loro vigenza ordinaria.

È previsto anche un percorso di stabilizzazione del rapporto per i soggetti che possono vantare periodi di contratto della durata di tre anni nel corso degli ultimi cinque.

Con la proroga fino al 2016 della validità delle graduatorie aperte di vincitori e idonei, la Pa avrà pertanto la possibilità di effettuare assunzioni con contratti a termine.

RESPONSABILITA' SANITARIA da Sole 24 ore - I focus del 13 novembre 2013

Il rapporto di lavoro non conta

La responsabilità solidale della struttura sanitaria nei confronti del paziente scatta a prescindere dal fatto che il medico abbia un rapporto di lavoro subordinato: il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Cassazione sentenza n.13953/2007 e Tribunale di Bari sez.II sentenza numero 3118/2010

Consenso informato

In tema di risarcimento danni da trattamento sanitario e, dunque, di responsabilità professionale del medico, costituisce omissione, violazione ad hoc e autonoma fonte di responsabilità, l'aver operato senza aver acquisito il consenso informato del paziente.

L'inadempimento, perché possa dar luogo ad una richiesta risarcitoria da parte del paziente, deve però costituire causa o concausa efficiente del danno.

TAGLI CON CONCERTAZIONE

Pubblico impiego e pensioni al centro della spending review. Il gruppo di lavoro coordinato dal supercommissario Carlo Cottarelli dovrà studiare forme di incentivi alla mobilità tra amministrazione e al passaggio di funzioni tra un ente e l'altro, puntando ad armonizzare stipendi e contratti tra gli statali.

Ma nel mirino anche le cosiddette pensioni d'oro e quelle di reversibilità, gli incentivi alle imprese, l'acquisto di beni e servizi, ecc. ecc. Il tutto con un nuovo metodo ...niente imposizioni dall'alto, ma concertazione tra vedrà tagliatori di spesa e i rappresentanti "attenzionati".

Per gli enti che non si metteranno di traverso rispetto al programma di tagli, ma collaboreranno alla individuazione dei risparmi di spesa sono previsti incentivi di carattere finanziario.

Ma quanto costerà questo carrozzone? E poi...io ti premio se tu taglierai sul poveraccio

TESTAMENTO BIOLOGICO - MILANO APRE IL REGISTRO DELLE VOLONTA' DI VITA

Il Comune di Milano, presso l'assessorato alle Politiche sociali, ha aperto un ufficio per ricevere i residenti che hanno prenotato un incontro per l'iscrizione sul registro delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari di fine vita.

Su apposito modulo il cittadino indica dove e presso chi ha depositato una dichiarazione anticipata di volontà in merito ai trattamenti sanitari che intende o non intende consentire in situazioni di perdita di coscienza permanente e irreversibile. Queste dichiarazioni anticipate di volontà possono essere conservate ovunque e sono comunque valide.

INAIL - NUOVO TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE E DI DILAZIONE DAL NOVEMBRE 2013

L'Inail, con la circolare n. 54 del 13 novembre 2013, informa che, in base alla modifica tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tur) al 0,25%, a decorre dal 13 novembre 2013 sono fissati i seguenti tassi:

- 6,25% per l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori;
- 5,75% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

IN ALLEGATO A PARTE - INAIL Circolare n. 54 del 13.11.2013 (documento 200)

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESOMETRO e SCHEDE CARBURANTE

Domanda

Devo inviare lo spesometro per l'anno di imposta 2012. Devono essere indicate anche le schede carburante?

Risponde Gianfranco Mingione

I contribuenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante nell'ipotesi in cui effettuino acquisti di carburante esclusivamente mediante carte elettroniche (articolo 7, comma 2, lettera p, del Dl 70/2011). In tale ipotesi, infatti, opera l'esonero dalla tenuta della scheda carburante previsto dall'articolo 1, comma 3-bis, del Dpr 444/1997. Ciò in

quanto l'uso della carta di credito (o di debito o di una prepagata) consente comunque di conoscere gli acquisti di carburante effettuati attraverso la comunicazione cui sono tenuti gli operatori finanziari (come indicato dall'articolo 21, comma 1-ter, del Dl 78/2010). Negli altri casi, in cui permane la tenuta delle schede carburante, è invece necessario darne comunicazione attraverso il modello polivalente predisposto dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 2 agosto 2013, riportando i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.

LAVORO OCCASIONALE - NUOVO CONCETTO

In base al DL 76/2013 sono considerate prestazioni di lavoro accessorio (occasionale) le attività lavorative che non danno luogo nella loro totalità a compensi superiori a 5mila euro nel corso dell'anno solare, annualmente rivalutate sulla base degli indici Istat.

Ricordiamo che i redditi sporadici e saltuari non attinenti ad una attività abitualmente svolta inferiori ai 5mila euro non sono soggetti alla contribuzione previdenziale INPS nella Gestione separata (DPR 917/86 art.81 lett. L, DL 269/03 convertito in L. 326/03 art. 44 comma 2, INPS Circolare 103 del 2004).

PENSIONI E TAGLI da Franco Abruzzo

Blocco dell'adeguamento delle pensioni: deciderà la Corte Costituzionale. Ma a Palazzo Madama e a Montecitorio fanno finta di non conoscere, al pari della stampa italiana, la sentenza con la quale la sezione Lavoro del Tribunale di Palermo ha rimesso alla Consulta l'esame della questione di legittimità costituzionale delle norme volute dal Governo Monti nella parte in cui hanno decretato il blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per il biennio 2012/2013. Le norme (fissate nel dl 201/2011) violano sei articoli (2,3,23,36,38 e 53) della Carta fondamentale. Franco Abruzzo: "Questa sentenza è un monito al Governo Letta/Alfano che sta per imboccare la via perdente del prelievo sulle pensioni già bocciato dalla Consulta con la sentenza 116/2013 e del diniego per tre anni della perequazione delle pensioni superiori ai 3mila euro lordi (1800 netti) al mese".

Leggi Roberto Rais-<http://news.biancolavoro.it/>

INPS - LAVORATRICI MADRI e ANTICIPAZIONI ETÀ PENSIONABILE

L'Inps fornisce chiarimenti in merito alla maturazione dell'età pensionabile al 31 dicembre 2011 delle lavoratrici madri, in applicazione dell'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui prevede l'anticipo dell'età pensionabile per le lavoratrici in questione (Messaggio Inps 19 novembre 2013, n. 18730).

E' riconosciuto, come noto, alle lavoratrici madri un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi (articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995).

A tal proposito l'Istituto precisa quanto segue:

- con riferimento alle lavoratrici madri il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, si fa rinvio a quanto chiarito al punto 1 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013;
- con riferimento alle lavoratrici madri che esercitano la facoltà di opzione, si chiarisce che le lavoratrici madri che, al 31 dicembre 2011, abbiano perfezionato sia i requisiti per l'esercizio della

facoltà di opzione (possessiono di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995), sia i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, tra i quali l'età pensionabile anticipata nonché, il requisito dell'importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale in caso di età pensionabile inferiore a 65 anni, possono accedere alla predetta prestazione pensionistica sulla base delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge, ancorché esercitino la facoltà di opzione successivamente al 31 dicembre 2011 (cfr. punto 7.1 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012). Alle lavoratrici madri che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dopo il 31 dicembre 2011, invece, l'anticipo dell'età pensionabile deve essere rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall'articolo 24 della legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita;

- con riferimento alle lavoratrici madri che esercitano nella Gestione separata la facoltà di computo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 282 del 1996 trovano applicazione gli stessi criteri illustrati al punto precedente.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.18730 del 19.11.2013 (documento 201)
INPS Messaggio n. 219 del 4.01.2013 (documento 202)

CRITERI DI COMPUTO DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Con interpello del 19 novembre 2013, n. 30, il Ministero del lavoro fornisce precisazioni in ordine al criterio di computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato ai fini dell'applicazione dell'art. 8, D.Lgs. n. 368/2001 (sul riconoscimento dei diritti sindacali di cui all'art. 35, L. n. 300/1970), dell'art. 12, D.Lgs. n. 25/2007 (sulla disciplina dell'informazione e della consultazione dei lavoratori) e dell'art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 113/2012 (concernente i Comitati Aziendali Europei).

In particolare:

"...Dalla lettura delle disposizioni sopra indicate si evince che, ai fini della corretta determinazione della base di computo, occorre effettuare **la somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell'ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi**. Il risultato così ottenuto consente infatti di determinare, così come richiesto dal Legislatore, il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell'arco di 24 mesi.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi di due lavoratori a tempo determinato con rapporti di lavoro rispettivamente pari a 12 per ciascuno nel corso degli ultimi due anni, si procederà a sommare la durata di ciascun rapporto (12 mesi + 12 mesi = 24 mesi) per poi dividere tale risultato per 24 mesi ($24 : 24 = 1$ unità lavorativa). Ne consegue che il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell'arco di 24 mesi è pari a 1 unità.

Con le medesime modalità, nel caso di due lavoratori a termine con rapporti di lavoro rispettivamente pari a 12 e 16 mesi, si dovrà effettuare la somma di 12 mesi + 16 mesi = 28 mesi e dividere il totale sempre per 24 mesi ($28 : 24 = 1,16$) arrotondando il risultato ad una unità lavorativa; la soluzione segue infatti il criterio dell'arrotondamento per difetto nelle ipotesi in cui il risultato sia compreso tra 0,01 e 0,50, mentre qualora sia compreso tra 0,51 e 0,99 si procede all'arrotondamento ad unità (es. $1,50 = 1$ unità; $1,51 = 2$ unità).

Per quanto attiene all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 113/2012, concernente i Comitati Aziendali Europei, il riferimento alla "ponderazione" non sembra modificare nella sostanza il criterio di computo contemplato dalle due disposizioni innanzi menzionate. Ai sensi di tale disposizione, infatti, "le soglie minime prescritte per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni", riferendosi in tal modo sia ai rapporti di lavoro a tempo determinato che a quelli a tempo indeterminato in linea con quanto stabilito dalla precedente disposizione normativa del 2007.

Ciò premesso si ritiene che il criterio di computo dei contratti a tempo determinato sopra descritto possa trovare applicazione nelle fattispecie richiamate dall'art. 8, D.Lgs. n. 368/2001, dall'art. 12, D.Lgs. n. 25/2007 e dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 113/2012."

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n.30 del 19.11.2013
(documento 203)**

AGENZIA DELLE ENTRATE - CREDITO MATURATO DEL DEFUNTO

Domanda

Mia madre ha ricevuto dall'Agenzia una comunicazione con cui la informano di un credito Irpef maturato da mio padre, deceduto nel 2011. Può compensarlo nel suo 730?

Risponde Gianfranco Mingione

L'erede non può utilizzare in compensazione di propri debiti tributari un credito maturato dal defunto, ma è tenuto a chiedere il rimborso dello stesso. A tal fine, dovrà presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente un'apposita richiesta. Il pagamento del rimborso avverrà con una delle seguenti modalità: a) presso l'ufficio postale, per importi inferiori a mille euro; b) attraverso vaglia cambiario da riscuotere presso la Banca d'Italia; c) accredito su c/c bancario, se si fornisce il proprio codice Iban.